LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere Dott. GRECO Antonio - Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino - rel. Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Uniriscossioni S.p.A., ora Equitalia Nomos S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bissolati n. 76, presso lo Studio dell'Avv. RICCI Sante, che con l'Avv. Maurizio Cimetti la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Impresa Coletto S.a.s. di Coletto M. & C, in persona del 8110

accomandatario, C.M., elettivamente domiciliata in Roma, in Via Monti Parioli n. 48, presso lo Studio dell'Avv. MARINI Giuseppe, che con l'Avv. Carlo Amato la rappresenta e difende, in forza di delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e sul ricorso n. proposto da:

Impresa Coletto S.a.s. di Coletto M. & C, in persona del suo

accomandatario, C.M., elettivamente domiciliata in Roma, in Via Monti Parioli n. 48, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Marini, che con l'Avv. Carlo Amato la rappresenta e difende, in forza di delega a margine del controricorso;

- ricorrente incidentale -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate; - intimati -

contro

Uniriscossioni S.p.A., ora Equitalia Nomos S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bissolati n. 76, presso lo Studio dell'Avv. Sante Ricci, che con l'Avv. Maurizio Cimetti la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6/28/07 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 7 maggio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta; udito l'Avv. Iolanda Boccia, per delega dell'Avv. Sante Ricci, per la ricorrente:

udito l'Avv. Renato Marini, per delega dell'Avv. Giuseppe Marini, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

FATTO

Con l'impugnata sentenza n. 6/28/07, depositata il 7 maggio 2007, la CTR del Veneto, accolto l'appello proposto dalla contribuente Impresa Coletto S.a.s. di Coletto M. & Description della decisione della CTR di Treviso n. 138/3/2006, annullava la cartella n. (OMISSIS) emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, per complessivi Euro 774.202,35 dovuti a titolo di omessi versamenti IRPEG IRAP IVA oltre accessori e sanzioni.

La CTR, in sintesi, statuiva la nullità della cartella perchè, la stessa, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 5, 21 septies, non era stata sottoscritta e non indicava il responsabile del procedimento.

Contro la sentenza della CTR, Equitalia Nomos S.p.A., già Uniriscossioni S.p.A., proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resisteva con controricorso, altresì proponendo ricorso incidentale condizionato.

Al ricorso incidentale condizionato, Equitalia Nomos S.p.A. ha resistito con controricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate non si costituivano.

DIRITTO

- 1. I ricorsi principale e incidentale debbono riunirsi à sensi dell'art. 335 c.p.c..
- 2. A' sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1 legge istitutiva delle Agenzie delle Entrate il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perduto la legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1 gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010;
- Cass. n. 9004 del 2007). Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale per quanto riguarda il solo ridetto Ministero dell'Economia e delle Finanze, con integrale compensazione delle spese, attesa la sostanziale ininfluenza della ridetta declaratoria.
- 3. La contribuente, preliminarmente, ha eccepito, sotto vari profili, l'inammissibilità del ricorso proposto da Equitalia Nomos S.p.A. Le appena dette eccezioni sono infondate. In effetti, le denuncie di violazione di legge contenute nel ricorso principale sono state
- esaurientemente rappresentate in fatto e diritto, con specifica indicazione dei luoghi in cui l'impugnata sentenza sarebbe stata viziata e delle norme che sarebbero state violate.
- 4. Col primo motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, da interpretarsi nel senso che la cartella di pagamento non doveva esser obbligatoriamente sottoscritta a pena di nullità. Il quesito era: "se sia da ritenersi affetta da nullità, per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, la cartella di pagamento priva della sottoscrizione dell'organo emittente.

Il motivo è fondato.

Invero, la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, in ragione del modello ministeriale di cartella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, mai sia necessaria la sua sottoscrizione, essendo sufficiente ad evidenziare la provenienza dell'atto fiscale, quindi a salvaguardare il diritto difensivo, le sole intestazione dell'Ufficio ed indicazione della causale (Cass. sez. trib. n. 10805 del 2010; Cass. sez. trib. n. 4757 del 2009).

5. Col secondo motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.M. 28 giugno 1999, oltrechè della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, artt. 5, 21 septies, da interpretarsi nel senso che la cartella di pagamento non deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento. Il quesito era: "se, in applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, n. 4 ter, sia da ritenersi valida e efficace la cartella emessa su ruolo consegnato prima del 1 giugno 2008 priva dell'indicazione del responsabile".

Il motivo è fondato.

A riguardo deve andare ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte che, per le cartelle notificate prima del 1 giugno 2008, non ritiene necessaria l'indicazione del responsabile del procedimento.

E, ciò, in quanto la L. n. 212 del 2000, art. 7, per cui negli atti della Amministrazione Finanziaria deve tassativamente esser indicato il responsabile del procedimento, non equivale ad una previsione di sanzione di nullità, come è stata invece successivamente introdotta dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 quater, convertito L. n. 31 del 2008, appunto, con decorrenza dal 1 giugno 2008 (Cass. sez. trib. 10805 del 2010; Cass. sez. trib. n. 8613 del 2011).

6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 350 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e segg. e art. 148 c.p.c., e segg., da interpretarsi nel senso che la notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo raccomandata, ma senza relata, sarebbe da ritenersi inesistente e quindi non sanabile.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di scrutinare la questione, affermando che la notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (Cass. sez. trib. n. 14105 del 2000). E, altresì, affermando che, à sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, modificato D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 12 e D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, la notifica in discorso può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica, come chiaramente confermato al cit. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, laddove al concessionario vien fatto obbligo di conservare per anni cinque l'avviso di ricevimento della raccomandata, coll'illazione per cui la stessa costituisce unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale (Cass. sez. trib. n. 14327 del 2009).

- 7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può esser qui decisa nel merito, à sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento.
- 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.O.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, respinge il ricorso incidentale contro Equitalia Nomos S.p.A., cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso della contribuente Impresa Coletto S.a.s. di Coletto M. & C

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013